

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336,
agli orfani di guerra maggiorenni non a carico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, concernente il riconoscimento della qualifica di « orfano di guerra » anche ai figli maggiorenni, non a carico di genitore deceduto per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione o ad assegno di guerra, scaturisce dalla considerazione che essi sono esclusi dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Appare evidente l'iniquità della disposizione se si risale al motivo principale che ha condotto all'emanazione della legge in parola e cioè quello di dare un tangibile riconoscimento a chi aveva risposto alla chiamata della Patria, con il servizio sui fronti di guerra (ex combattenti), con l'offerta del proprio sangue e della propria salute (invalidi di guerra) e col sacrificio della propria vita (caduti in guerra o per causa di guerra).

Non si comprende quindi perchè dai benefici della legge debbano essere esclusi gli orfani maggiorenni, non a carico del genitore deceduto.

In altre parole, se si considera che nella generalità dei casi l'orfano maggiorenne ha dovuto, proprio per la raggiunta maggiore età, sopperire con il proprio lavoro alla mancanza del genitore ed essere di sostegno alla

madre ed ai fratelli minori, rimane inspiegabile come, nell'ambito di una medesima famiglia, alcuni figli (orfani minorenni) debbano essere agevolati dalla legge n. 336 del 1970 ed altri (i maggiorenni non a carico) debbano essere invece esclusi, come se per questi il disagio fosse stato minore dei primi.

Se si esamina poi l'altro motivo dell'emanazione della legge n. 336 del 1970, e cioè quello dello svecchiamento dei posti di lavoro (ultimo comma dell'articolo 3 della legge), riappare la carenza dell'istituto approvato: avrebbero infatti possibilità di essere posti prematuramente in quiescenza i fratelli più giovani, mentre l'orfano maggiorenne, naturalmente di età più avanzata, dovrebbe attendere ancora il compimento degli anni di servizio necessari al conseguimento dell'età pensionistica.

Si osservi ancora che già con legge del 6 marzo 1968, n. 175, vennero riconosciuti orfani anche i figli maggiorenni, sia pure a carico del genitore.

Tale legge però rimase in vigore per soli pochi mesi, e precisamente fino al 31 dicembre 1968, per cui coloro che ebbero la ventura di venirne a conoscenza e chiesero per-

tanto l'iscrizione acquisirono la qualifica di orfano di guerra, mentre gli altri sono rimasti esclusi pur avendo gli stessi requisiti.

Infine è ancora da osservare che la legge 28 luglio 1971, n. 585, riconosce come orfani di guerra i figli degli invalidi di 1^a categoria, minorenni prima e maggiorenni dopo il decesso del genitore.

Ora, se è stata riconosciuta tale qualifica al figlio dell'invalido di 1^a categoria che, sia pure in precarie condizioni di salute, era vivente e poteva quindi sopperire alle necessità economiche del figlio, è assurdo che non si debba riconoscere detta qualifica anche all'orfano maggiorenne, sia pure non a carico del genitore, costretto proprio per la mancanza del medesimo a sostituirsi a lui per le necessità della famiglia.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, per porre fine a questa spiace-

vole situazione di disagio e di menomazione morale che si è venuta a creare nei confronti di quella parte di orfani maggiorenni indubbiamente meritevoli di ogni comprensione, viene proposta la modifica dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 con l'inclusione di coloro che all'atto della morte del genitore avevano compiuto il ventunesimo anno di età anche se non a carico del genitore medesimo.

Per limitare però tale riconoscimento ai soli fini dell'applicazione della cennata legge n. 336, nel disegno di legge è previsto per gli interessati l'onere di avanzare formale istanza all'ONOG, entro il termine del 10 giugno 1975, di cui all'articolo 3 della legge medesima, e che, dopo tale data, vengano a decadere da qualsiasi beneficio in relazione alla qualifica di orfani di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sono considerati orfani di guerra coloro che sono rimasti privi del genitore per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione o assegno di guerra, anche se all'atto del decesso del genitore abbiano conseguito il ventunesimo anno di età ed anche se non a carico del genitore medesimo.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 10 giugno 1975 ».